

STATUTO

Articolo 1- Denominazione.

- 1.1 È costituita un'associazione sportiva dilettantistica, senza fine di lucro, ai sensi dell'Art. 36 e ss. del Codice civile e del DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36, denominata "ARCIERI DELLA MARTESANA Associazione Sportiva Dilettantistica" in breve, A.S.D ARCIERI DELLA MARTESANA."(nel prosieguo "Associazione"). L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale (nel prosieguo "FSN") e/o dell'Ente di Promozione Sportiva (nel prosieguo "EPS") cui l' Associazione si affilia, su proposta del Consiglio Direttivo e successiva delibera dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 2 - Sede.

- 2.1 La sede legale dell'Associazione è sita in Bellinzago Lombardo (MI) via Padana Superiore 74/2
- 2.2 L'eventuale modifica della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potrà essere effettuata con semplice delibera dell'Assemblea degli Associati e successiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello Statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente e parimenti si procederà presso la FSN o l' EPS cui l'Associazione si affilia.

Articolo 3 — Durata.

- 3.1 La durata dell'Associazione è illimitata.
- 3.2 L'Associazione potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati, osservato quanto al successivo Art. 22 di questo Statuto.

Articolo 4 — Scopo e finalità.

- 4.1 L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro; è caratterizzata dalla democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, dalla libera elettività delle cariche sociali, dalla disciplina uniforme del rapporto associativo, da modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, dal principio del voto singolo, dalla sovranità dell'assemblea degli Associati, da precisi criteri riguardanti la loro ammissione ed esclusione, da criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari e delle relative deliberazioni. Essa esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevede per gli Associati maggiorenni il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e/o dei regolamenti e/o per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione; fermo quanto all'Art. 15.4, gli Associati minorenni esercitano i superiori diritti attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela. L'Associazione è altresì caratterizzata dall'obbligatorietà di rendiconto economico finanziario, secondo le disposizioni statutarie, e dal divieto di distribuire, durante la vita dell'Associazione, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
- 4.2 L'Associazione ha per finalità, in via stabile e principale, l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche relative allo Sport del Tiro con l'Arco ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva, nelle discipline (e loro varianti) del 3D, del Flight e Clout, dello Ski Archery, del Tiro alla Targa (all'aperto o al chiuso) e del Tiro di Campagna.
- 4.3 Per il miglior raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione agirà con ogni mezzo od opportuno idoneo ed in particolare potrà:
- svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti, strutture (proprie o di terzi) ed attrezzature sportive, destinate alla pratica dello Sport del Tiro con l'Arco, anche attraverso la costituzione di sezioni sportive distaccate;
 - svolgere attività didattica e/o corsi di formazione per l'avvio, l'aggiornamento e/o il perfezionamento dello sport del Tiro con l'Arco;
 - organizzare e/o partecipare a gare, tornei, competizioni, manifestazioni sportive in genere relative allo sport del Tiro con l'Arco nonché ogni altra iniziativa, anche a carattere culturale, atta a diffondere la pratica dello Sport del Tiro con l'Arco;
 - pubblicare periodici e/o notiziari riguardanti lo Sport del Tiro con l'Arco, anche attraverso un sito internet a tali scopi dedicato;
 - realizzare audio-video, riprese fotografiche nonché ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento dello scopo istituzionale;

- f) stipulare ogni e qualsiasi accordo e/o convenzione con qualsivoglia soggetto, ente, organismo od associazione, che sia utile o necessario al perseguimento dello scopo sociale;
- g) realizzare attività occasionale di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività istituzionali, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
- h) svolgere ogni altra attività funzionalmente utile a quanto sopra, avuto sempre riguardo a quanto nel superiore Art. 4.2.

Per tutte le superiori attività l'Associazione privilegia, fin dove possibile, gli apporti che si basino su prestazioni personali, spontanee, volontarie, gratuite senza fine di lucro neppure indiretto, da parte degli Associati e non può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, da parte di soggetti esterni all'Associazione, se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale ai sensi del successivo Art. 16. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti ed alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea degli Associati. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione. I volontari debbono essere assicurati (con oneri e spese interamente a carico dell'Associazione) contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

- 4.4 In osservanza e nei limiti di quanto previsto dalla legge, l'Associazione, alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo od in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea degli Associati, può riconoscere premi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, sempreché detti importi non eccedano il limite che possa far presupporre una distribuzione indiretta di proventi o utili.
- 4.5 l'Associazione si affilia ai sensi del successivo paragrafo 4.6, nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Associazioni o Società affiliate a tali organismi.
- 4.6 L'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo e successiva delibera dell'Assemblea dei Soci, si affilia alla FSN e/o all'EPS che essa ritenga funzionale al miglior raggiungimento del proprio scopo sociale e s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti e tecnici tesserati, nominando i loro rappresentanti con diritto di voto nelle assemblee federali, ove affiliata ad una FSN. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della relativa FSN cui sia eventualmente affiliata, è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Articolo 5 — Associati.

- 5.1. L'appartenenza all'Associazione è su base volontaria ed è subordinata all'iscrizione all'Associazione stessa.
- 5.2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Associati, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di irreprensibile condotta civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della FSN e/o dell'EPS cui l'Associazione è affiliata, e dei loro organi.
- 5.3. Il numero degli Associati è illimitato.
- 5.4. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo nonché ai diritti ed agli obblighi che da esso derivano.
- 5.5. Chi intende essere ammesso come Associato deve farne domanda, su apposito modulo, impegnandosi a rispettare il presente Statuto e ad osservare gli eventuali Regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.
- 5.6. La validità della qualità di Associato è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso il contraddittorio ai sensi del successivo Art. 6.3. La qualifica di Associato decorre dal momento di cui all' Art. 6.5 di questo Statuto.
- 5.7. Le quote associative (come pure gli eventuali contributi) non sono trasmissibili né trasferibili, né, infine, rivalutabili.

Rouvence du Tel. fr

Articolo 6 — Requisiti per l'ammissione.

- 6.1 Per essere ammessi all'Associazione è necessario formularne domanda al Consiglio Direttivo.
- 6.2 Il Consiglio Direttivo, verificato il possesso dei requisiti prescritti, ammette il nuovo Associato. La domanda di adesione si intende in ogni caso respinta nel caso di silenzio del Consiglio Direttivo protrattosi per oltre 30 (trenta) giorni dalla domanda stessa.
- 6.3 Il rigetto della domanda di adesione non pregiudica il diritto del richiedente, da esercitarsi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla domanda, al contraddittorio dinanzi all'Assemblea, che delibera (secondo le maggioranze ordinarie) in merito alla domanda medesima, in maniera inappellabile.
- 6.4 Le domande d'ammissione ad Associato presentate da minorenni devono essere sottoscritte dall'esercente la potestà genitoriale o tutela, fermo restando quanto all'Art. 15.4. L'esercente potestà genitoriale o tutela che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni e le condotte dell'Associato minorenne.
- 6.5 L'adesione all'Associazione decorre dalla data di ammissione dell'Associato a far parte dell'Associazione.

Articolo 7 — Diritti e doveri degli Associati.

- 7.1 Tutti gli Associati maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto alla partecipazione alla vita associativa nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto è automaticamente acquisito dall'Associato minorenne alla prima assemblea utile che si svolga dopo il raggiungimento della di lui maggior età. Dal momento dell'ammissione all'Associazione tutti i soggetti, in regola con il pagamento delle quote previste, godono del diritto di frequentare la Sede sociale, gli impianti e le strutture dell'Associazione adibiti alla pratica del Tiro con l'Arco nonché di utilizzare le attrezzature comuni, secondo le norme stabilite dagli appositi Regolamenti dell'Associazione.
- 7.2 Il diritto di voto per le questioni riguardanti le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti nonché per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione è riservato ai soli Associati maggiorenni nonché ai soggetti che assumono la rappresentanza associativa dei minorenni ai sensi del superiore Art. 6.4 di questo Statuto.
- 7.3 Tutti gli Associati hanno il dovere di:
 - a) sostenere le finalità dell'Associazione;
 - b) osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli Organi dell'Associazione;
 - c) versare, alle scadenze stabilite, nelle specifiche misure previste, le quote sociali decise dagli Organi dell'Associazione, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali contributi specifici per le attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
 - d) adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni da essi assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
 - e) difendere nel campo sportivo ed in quello civile il buon nome dell'Associazione;
 - f) osservare le norme e i regolamenti stabiliti dal CONI, dalla FSN e/o dall'EPS cui l'Associazione si affilia;
 - g) rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione e/o della FSN e/o dell'EPS cui l'Associazione aderisce, secondo quanto al successivo Art. 19.
- 7.4 Possono ricoprire cariche sociali gli Associati che non incorrano nei divieti di cui all'Art. 9.3 e/o nelle incompatibilità ovvero nelle esclusioni di cui all'Art. 17 del presente Statuto.

Articolo 8 - Cessazione del rapporto associativo.

- 8.1 La qualifica di Associato si perde:
 - a) per recesso / dimissioni volontarie;
 - b) per esclusione, deliberata a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio Direttivo e confermata dall'Assemblea degli Associati, con le maggioranze di cui al successivo Art. 10.15, qualora l'Associato violi quanto riportato nell'Art. 7.3 di questo Statuto, ovvero, con la medesima procedura, per gravi motivi, qualora l'Associato si renda responsabile di condotte indegne, asociali od immorali e/o dalle quali derivino danni alla reputazione e/o all'immagine dell'Associazione e/o gravi danni ai beni e/o al patrimonio di questa (anche a fronte di specifiche disposizioni regolamentari dell'Associazione medesima). In aggiunta a quanto variamente previsto dalla legge, costituiscono senz'altro motivi gravi giustificanti esclusione dell'Associato, condotte contrarie ai divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo II aprile 2006, n. 198, e quelle integranti i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater. 1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del Codice penale;
 - c) decesso dell'Associato;
 - d) Scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'Art. 22 del presente Statuto.

Francesca de Telli

- 8.2 Nell'ipotesi di cui alla superiore lettera b) (esclusione) la deliberazione del Consiglio Direttivo è comunicata all'interessato per iscritto, a mezzo di raccomandata a/r, che contiene la contestazione degli addebiti formulati, adeguatamente motivati, e l'invito all'interessato a comparire personalmente avanti l'Assemblea degli Associati, a tale scopo convocata, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In occasione della comparizione dell'interessato si procede in suo contraddittorio alla disamina degli addebiti contro lo stesso formulati nonché alla valutazione della deliberazione del Consiglio Direttivo. In caso di mancata (e non giustificata da gravi motivi personali) partecipazione personale dell'interessato all'Assemblea, cui questi sia stato invitato a comparire ai superiori fini, gli addebiti contro lo stesso formulati si intendono, ad ogni effetto, come non contestati dall'interessato medesimo. Alle deliberazioni previste in questa materia si applica quanto previsto dall'ultima parte dell'Art. 10.10. Il provvedimento di esclusione deliberato da parte del Consiglio Direttivo rimane sospeso fino alla data dello svolgimento dell'Assemblea degli Associati. La deliberazione dell'Assemblea degli Associati che conferma l'esclusione è effettuata con determinazione scritta, adeguatamente motivata ed è notificata all'interessato a mezzo di raccomandata a/r. Avverso tale provvedimento l'interessato può esperire ricorso nei modi e nei termini previsti dalla Legge. Nel caso di mancato ricorso, ovvero di rigetto di questo, il soggetto così escluso non può essere riammesso all'Associazione prima del decorso di 02 (due) anni.
- 8.3 Gli Associati, che siano receduti, o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere quote e/o contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. Analogamente il decesso dell'Associato non conferisce ai di lui eredi alcun diritto nell'ambito associativo né di chiedere la divisione del fondo comune o pretendere la restituzione della quota o dei contributi eventualmente versati.

Articolo 9 — Organi dell'Associazione e cariche sociali.

- 9.1 Fermo restando quanto previsto a proposito degli Associati minorenni e ferme le ipotesi di incompatibilità previste dal presente Statuto, è sempre garantita la libera eleggibilità di tutti ed in tutti gli organi dell'Associazione.
- 9.2 Gli organi dell'Associazione sono:
- a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - c) il Vicepresidente; ed
 - d) il Segretario (con funzioni di tesoriere).
- 9.3 Possono ricoprire cariche sociali nel contesto dell'Associazione solo coloro che:
- a) siano maggiorenni;
 - b) non ricoprano la medesima carica in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa FSN ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un EPS; e
 - c) non ricadono nelle ipotesi di incompatibilità od esclusione di cui all'Art. 17 del presente Statuto.
- 9.4 Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la loro designazione.

Articolo 10 — Assemblea degli Associati.

- 10.1 L'Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione anche nello stesso giorno, purché con almeno 4 (quattro) ore di intervallo tra la prima e la seconda convocazione. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, in collegamento audio/video. In questo caso, il Presidente accerta preventivamente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e qualora si voti a scrutinio segreto, che sia garantita la non riconoscibilità dei voti espressi.
- 10.2 Quando regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- 10.3 In aggiunta a quanto altrimenti previsto dal presente Statuto o dalla legge, la convocazione dell'Assemblea (ordinaria o straordinaria) può essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli Associati che propongono anche il relativo ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto del Consiglio Direttivo che vi provvede nei tempi e modi previsti dal presente Art. 10, e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta. La convocazione dell'assemblea (ordinaria o straordinaria) può essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
- 10.4 L'Assemblea, anche se non convocata, è sempre validamente costituita quando intervengono in essa tutti gli Associati, sempreché questi si dichiarino pienamente edotti degli argomenti portati all'ordine del giorno.
- 10.5 L'Assemblea deve essere convocata presso la sede dell'Associazione o, in ogni caso, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati, nel Comune in cui l'Associazione ha la propria sede.

- 10.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente ovvero, in mancanza, da altro soggetto, fra le persone legittimamente intervenute all'assemblea, chiamata a presiederla dalla maggioranza dei presenti.
- 10.7 L'Assemblea nomina un segretario e, quando necessario in sede elettiva, due scrutinatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto nominare, tra i soggetti con funzioni di scrutinatori, i candidati alle medesime cariche. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
- 10.8 Il presidente dell'Assemblea ne dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l'ordine delle votazioni.
- 10.9 Di ogni assemblea si redige apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutinatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati, o comunque loro comunicato, con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo (posta ordinaria, ovvero elettronica, ovvero fax, ovvero telegramma, ovvero altri consimili mezzi) a garantirne la massima diffusione e trasparenza.
- 10.10 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli Associati maggiorenni in regola con il versamento della quota annua prevista e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione (ed in quest'ultimo caso ad eccezione di coloro che siano stati convocati a comparirvi dal Consiglio Direttivo). Gli Associati minorenni esercitano i loro diritti attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela. Ogni Associato ha diritto ad un voto. Gli Associati non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e comunque in tutti i casi in cui vi sia un conflitto di interessi.
- 10.11 Gli Associati, mediante delega scritta, non possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato.
- 10.12 Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei Regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e su tutti gli argomenti comunque attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione, ivi inclusi quelli di cui agli artt. 8.1 lett. b) e 8.2. Spetta altresì all'Assemblea ordinaria:
- a) eleggere il Presidente e tutti gli altri componenti del Consiglio Direttivo (ivi inclusi il Vicepresidente ed il Segretario), ratificarne la loro decadenza ai sensi del successivo Art.12.4;
 - b) approvare il rendiconto economico finanziario annuale (R.E.F.A.), corredato altresì da quanto al successivo Art. 18.3;
 - c) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e sulle conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto od alla legge;
 - d) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione della stessa, garantendo all'interessato la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - e) ratificare eventuali provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza e non differibili;
 - f) approvare o modificare i regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - g) fissare in via definitiva le quote associative come proposte dal Consiglio Direttivo, ovvero nella diversa misura eventualmente decisa dall'Assemblea;
 - h) deliberare su ogni altro affare di ordinaria amministrazione che venga ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e/o sulle eventuali proposte formulate direttamente dagli Associati;
 - i) deliberare su ogni altra materia alla stessa riservata dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto o dalla legge.
- 10.13 L'assemblea ordinaria deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del R.E.F.A., corredato da quanto all'Art.18 del presente Statuto.
- 10.14 L'assemblea elettiva deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, a scadenza del mandato o per la sostituzione dei suoi componenti secondo quanto previsto dal presente Statuto, per eleggere i componenti del Consiglio direttivo e in ogni caso il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario (con funzioni di tesoriere) del sodalizio.
- 10.15 L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati e delibera con la maggioranza degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti aventi diritto di voto. Nelle deliberazioni di approvazione del R.E.F.A ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e comunque i Consiglieri dell'Associazione non hanno diritto di voto.
- 10.16 La convocazione dell'assemblea ordinaria deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, ovvero elettronica, ovvero fax, ovvero telegramma, ovvero altri consimili mezzi. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco (ordine del giorno "o.d.g.") delle materie trattate.

forance de l'Etat

10.17 L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) modificazione dello Statuto sociale;
- b) designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione;
- c) scioglimento dell'Associazione, modalità di liquidazione e devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione.

10.18 L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, ovvero elettronica, ovvero fax, ovvero telegramma, ovvero altri consimili mezzi. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco (o.d.g.) delle materie da trattare.

10.19 Fatte salve le maggioranze qualificate stabilite per le ipotesi infra contemplate, l'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Con riferimento specifico alle ipotesi di cui:

- a) lettera a) del superiore paragrafo 10.17: per la validità della relativa delibera sarà sempre necessario, in deroga al secondo comma dell'art. 21 Cod. Civ. il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- b) lettera c) del superiore paragrafo 10.17: per la validità della relativa delibera sarà necessario il voto favorevole di almeno 3 (tre) quarti degli Associati ai sensi dell'ultimo comma dell'Art. 21 Cod. Civ.

Articolo 11 — Presidente, Vice Presidente e Segretario.

11.1 Il Presidente ha i poteri di firma e di rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed all'Autorità Giudiziaria od Arbitrale per ogni evenienza. È eletto dall'Assemblea degli Associati, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 4 (quattro) anni. Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, controllando il funzionamento in generale dell'Associazione, nel rispetto dell'autonomia degli organi sociali e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. Al Presidente possono essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

11.2 Il Vicepresidente, che è nominato dall'Assemblea degli Associati tra i componenti eletti del Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia stato espressamente delegato. Nel caso di dimissioni del Presidente le relative funzioni sono parimenti svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che deve avvenire alla prima assemblea utile successiva a tali dimissioni.

11.3 Il Segretario, che è nominato dall'Assemblea degli Associati tra i componenti eletti del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali, cura la tenuta e l'aggiornamento dei relativi libri e registri, attende alla corrispondenza dell'Associazione. Come tesoriere, il Segretario cura anche la gestione amministrativa dell'Associazione, s'incarica della tenuta e dell'aggiornamento dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi, verificandone la regolarità, previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 — Il Consiglio Direttivo.

12.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione, dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea degli Associati e comunque nei limiti di quanto eventualmente dalla stessa stabilito. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ogni 4 (quattro) anni ed è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) componenti, ivi compresi il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, che sono eletti dall'Assemblea degli Associati tra i componenti del Consiglio Direttivo, e che, pertanto, ne sono componenti di diritto.

12.2 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente prevale ai fini della validità della relativa determinazione.

12.3 Le deliberazioni del Consiglio devono risultare, per la loro validità, da verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione (Presidente o, a seconda dei casi, il Vicepresidente) e dal Segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati, se del caso anche per estratto, con le formalità, ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione (posta ordinaria, ovvero elettronica, ovvero fax, ovvero telegramma, ovvero altri consimili mezzi).

12.4 Il Consiglio Direttivo pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere di quel componente che, senza giustificato motivo, sia assente dalle adunanze del Consiglio Direttivo per 3 (tre) sedute consecutive (non sorrette da giusta causa).

- 12.5 Qualora un Consigliere intenda rinunciare alla carica prima della scadenza del mandato deve darne comunicazione scritta - a mezzo di raccomandata a/r - al Consiglio Direttivo ed al Presidente dell'Associazione. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione della nomina dei nuovi consiglieri.
- 12.6 Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà dei componenti del Consiglio Direttivo eletto, i rimanenti provvedono all'integrazione del Consiglio Direttivo con il subentro del primo candidato non eletto alla carica di consigliere, in ordine di votazione (e così di seguito), a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo prosegue carente dei propri componenti fino alla prima Assemblea utile degli Associati nella quale si procede alle votazioni per surrogare i mancanti, con nuovi soggetti, che restano in carica fino alla scadenza dei consiglieri così sostituiti.
- 12.7 Il Consiglio Direttivo si considera decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti (compresi il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario). Al verificarsi di tale evento deve essere convocata senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla costituzione del nuovo Consiglio Direttivo quello decaduto cura gli affari urgenti e l'amministrazione ordinaria dell'Associazione.
- 12.8 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene necessario, oppure quando ne è fatta richiesta, senza particolari formalità, da almeno la metà dei Consiglieri.
- 12.9 Le riunioni del Consiglio Direttivo possono anche avvenire senza particolari formalità ed anche in modalità "full audio-video conference" e, cioè, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto e senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il segretario.

Articolo 13 — Compiti del Consiglio Direttivo. Misure sanzionatorie minori.

- 13.1 Il Consiglio Direttivo:
- a) attua, impartendo le relative disposizioni, le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'Assemblea degli Associati;
 - b) amministra i beni sociali e curandone l'incremento;
 - c) stipula atti e contratti (dandone mandato esecutivo al Presidente) relativi a diritti reali immobiliari;
 - d) stipula (dandone mandato esecutivo al Presidente) contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permuta, apre conti correnti, accede a finanziamenti, contrae mutui, contratti di leasing e/o assume ogni altro impegno finanziario non previsto, contrae assicurazioni, forma commissioni e/o gruppi di lavoro per la gestione delle strutture dell'Associazione e commissioni sportive;
 - e) cura l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, con espressa esclusione dei compiti riservati dallo Statuto all'Assemblea e comunque nei limiti di quanto eventualmente da questa stabilito;
 - f) redige il R.E.F.A., corredato da quanto all'Art. 18.3, da sottoporre all'approvazione assembleare;
 - g) fissa le date delle e/o convoca le assemblee ordinarie e/o straordinarie degli Associati nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto, formulando l'elenco delle materie da trattare all'ordine del giorno;
 - h) redige - al fine di assicurare il miglior andamento dell'Associazione, nei limiti dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea - i Regolamenti interni relativi all'attività sociale;
 - i) ratifica le decisioni assunte dal Presidente in caso di necessità od urgenza;
 - j) delibera in merito all'ammissione dei nuovi Associati osservato quanto previsto nei superiori Artt. 5.5, 5.6 e 6.3;
 - k) propone all'Assemblea ordinaria la misura delle quote associative annuali, uguali per tutti gli Associati nonché dei contributi / quote supplementari per l'attività dovuti dagli Associati in ragione dell'attività sportiva individualmente praticata e/o in ragione del loro tesseramento alla FSN o all'EPS, cui l'Associazione è affiliata e/o ad entrambi tali enti, ovvero, ancora, in ragione dell'età degli Associati e/o della loro partecipazione a corsi specifici relativi allo Sport del Tiro con l'Arco organizzati dall'Associazione;
 - l) provvede al tesseramento degli Associati, secondo le richieste di questi, alla FSN/EPS di affiliazione, entro i termini fissati da tali enti;
 - m) sollecita il pagamento delle quote associative e di quant'altro dovuto dagli Associati all'Associazione in conformità al presente Statuto, attivando, quando necessario, le inerenti procedure nei confronti dei medesimi;
 - n) adotta i provvedimenti di esclusione, osservato quanto previsto agli Artt. 8.1 e 8.2, nei confronti degli Associati interessati da tali provvedimenti;

- o) adotta nei confronti dell'Associato responsabile delle inerenti condotte, misure sanzionatorie di cui al successivo Art. 13.2;
- p) nomina, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- q) nomina il rappresentante dei tecnici o degli atleti al verificarsi della previsione di cui all'Art. 4.6 di questo Statuto;
- r) nomina, quando necessario, tecnici, animatori, specialisti per lo svolgimento delle attività societaria e/o della pratica sportiva;
- s) svolge e/o promuove e cura lo svolgimento di qualsiasi ulteriore attività funzionale alle superiori finalità.

13.2 In caso di trasgressioni alle norme previste dal presente Statuto e/o comunque a quelle dallo stesso richiamate, ivi incluse quelle regolamentari, che non siano di gravità tale da comportare l'esclusione dell'interessato, il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti dell'Associato responsabile delle inerenti condotte, le seguenti misure sanzionatorie, commisurandole alla gravità delle relative condotte:

- a) avvertimento: consistente nel richiamo verbale dell'interessato con segnalazione della violazione effettuata unita all'invito a non ripetere tale violazione; due avvertimenti, anche per violazioni diverse, nell'arco di due anni, comportano l'adozione del provvedimento di diffida;
- b) diffida: consistente nel richiamo scritto dell'interessato con segnalazione della violazione effettuata unita all'invito a non ripetere tale violazione; due diffide, anche per violazioni diverse, nell'arco di 4 anni, comportano l'adozione del provvedimento di sospensione;
- d) sospensione: consistente nella sospensione, fino ad un massimo di 6 mesi, dalla possibilità di accedere agli impianti ed alle strutture dell'Associazione; consegue a due diffide, anche per violazioni diverse, nell'arco di 4 anni e può essere altresì pronunciata nei confronti dell'Associato per il quale sia contestualmente avviato il procedimento di esclusione (indipendentemente dall'esistenza di altre misure sanzionatorie già in essere nei confronti dello stesso).

Nei casi di diffida e di sospensione, prima di procedere, l'interessato viene invitato dal Consiglio Direttivo a comparire personalmente avanti a sé con un preavviso, di almeno 10 (dieci) giorni, formalizzato per iscritto, a mezzo di raccomandata a/r contenente la contestazione degli addebiti formulati. In occasione della comparizione dell'interessato si procede in suo contraddittorio alla disamina degli addebiti. In caso di mancata (e non giustificata da gravi motivi personali) partecipazione personale dell'interessato all'adunanza del Consiglio Direttivo, cui questi sia stato invitato a comparire ai superiori fini, gli addebiti contro lo stesso formulati si intendono, ad ogni effetto, come non contestati dall'interessato medesimo. L'eventuale provvedimento, a seconda dei casi, di diffida o di sospensione, è emesso dal Consiglio Direttivo con propria determinazione scritta adeguatamente motivata ed è notificato all'interessato a mezzo di raccomandata a/r.

Art. 14 – Gratuità della cariche sociali

14.1 In ragione delle finalità perseguite dall'Associazione, tutte le cariche sociali comunque svolte o disimpegnate in favore dell'Associazione, sono senza alcun compenso; ai componenti degli organi sociali possono, tuttavia, essere rimborsate le (sole) spese vive sostenute e documentate - a mezzo di giustificativi fiscalmente validi - in ragione dell'attività effettivamente prestata al fine del disimpegno della loro funzione.

Art. 15 – Tesseramento

- 15.1 Ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36, con il tesseramento il tesserato instaura un rapporto associativo con l'Associazione o, nei casi ammessi, con la FSN o EPS o DSA (Disciplina Sportiva Associata).
- 15.2 Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate dalla FSN, dall'EPS o dalla DSA cui l'Associazione aderisce, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.
- 15.3 Gli atleti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla FSN, dalla DSA o dall'EPS cui l'Associazione aderisce.
- 15.4 La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del Codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del Codice civile. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano,

Francesca d'Elia

possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle FSN, EPS o DSA, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di minore età di cui al presente paragrafo; tale tesseramento resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

Articolo 16 — Collaborazioni.

- 16.1 L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, da parte di soggetti esterni all'Associazione, per assicurare il regolare funzionamento delle strutture e/o per meglio qualificare le attività sociali, ovvero per la realizzazione di singole manifestazioni di interesse collettivo, soltanto quando l'entità, la specificità dell'attività richiesta e/o la loro natura non possano essere direttamente assolte dagli Associati. *Il numero complessivo di tali soggetti esterni non potrà mai superare il 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari ovvero il 5% (cinque per cento) degli Associati.*

Articolo 17 — Incompatibilità ed esclusioni.

- 17.1 NON possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
- a) quei soggetti che non siano in regola verso l'Associazione con il pagamento delle quote associative;
 - b) i minorenni;
 - c) quei soggetti che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi, per le quali non sia stata ottenuta riabilitazione; non può, inoltre, ricoprire cariche sociali, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - d) quei soggetti che siano stati assoggettati da parte del CONI, ovvero da parte di una qualsiasi FSN/EPS ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi, complessivamente intesi, superiori ad un anno;
 - e) quei soggetti nei confronti dei quali siano in corso procedure disciplinari ai sensi del presente Statuto, ovvero quei soggetti che siano stati esclusi in passato dall'Associazione in seguito a procedimento disciplinare;
 - f) quei soggetti che ricadono nelle ipotesi di esclusione di cui all'Art. 9.3 di questo Statuto.

Articolo 18 — Esercizio sociale e rendiconto economico finanziario annuale (R.E.F.A.)

- 18.1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
- 18.2 Gli eventuali utili od avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'Associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, tra gli Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 18.3 Il Consiglio Direttivo redige il R.E.F.A., corredato altresì da una breve relazione illustrativa di tutte le singole voci delle entrate e delle uscite che compongono lo stesso, dall'unito stato patrimoniale, e da un breve commento di tutte le attività istituzionali (ed eventualmente commerciali ove esistenti) poste in essere e con una sintesi della passata attività e programmazione futura della vita associativa (C.d. "relazione di missione"), da sottoporre all'approvazione assembleare. Il R.E.F.A. deve essere redatto con chiarezza al fine di rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati, contenendo, suddivise per voci analitiche ed annotate con precisione e chiarezza, tutte le entrate e le uscite dell'Associazione (beni, quote associative, contributi, lasciti, donazioni, spese sostenute, costi ecc.). Il R.E.F.A., corredato dalla documentazione sopra richiamata, è messo a disposizione degli Associati, nella sede sociale dell'Associazione, ovvero comunicato agli Associati a mezzo di posta ordinaria, ovvero elettronica, ovvero fax, ovvero telegramma, ovvero attraverso altri consimili mezzi, almeno quindici giorni antecedenti la data stabilita per la sua approvazione da parte dell'assemblea.
- 18.4 Indipendentemente dal R.E.F.A., l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Articolo 19 - Clausola Compromissoria

19.1 Con salvezza dei rimedi inderogabili altrimenti previsti dalla legge, tutte le controversie insorte tra l'Associazione ed gli Associati e tra gli Associati medesimi, sono devolute all'esclusiva competenza degli organi e delle norme che disciplinano la giustizia in seno alla FSN o all'EPS cui l'Associazione è affiliata (con prevalenza di quelli della FSN nel caso di contemporanea affiliazione oltre che ad un EPS anche di una FSN), definiti dal relativo Statuto di tali enti e dai regolamenti che da esso discendono.

Articolo 20 — Risorse economiche e fondo comune.

20.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli Associati;
- b) contributi per l'organizzazione e/o per la partecipazione a competizioni e manifestazioni sportive relative allo sport del Tiro con l'Arco;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, della FSN o dell'EPS cui l'Associazione è affiliata, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) eventuali contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) eventuali proventi derivanti dalle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli Associati (ovvero di altre Associazioni o degli associati o tesserati di queste, che svolgono la medesima attività e che sono affiliate alla medesima FSN od EPS cui l'Associazione è affiliata), nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli Associati,
- f) eventuali diversi proventi derivanti da prestazioni di servizi, non rientranti nell'articolo 2195 del Codice civile, rese in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione, senza specifica organizzazione, verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.
- g) eventuali erogazioni liberali degli Associati e/o di terzi;
- h) eventuali entrate derivanti da iniziative occasionali di raccolta fondi finalizzate al finanziamento di attività compatibili con l'oggetto sociale; eventuali altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo e comunque compatibili con le normative applicabili in tema di enti non commerciali italiani.

20.2 Il fondo comune dell'Associazione è costituito da tutti i contributi degli Associati, dai beni acquistati mediante tali contributi e da tutti gli altri beni pervenuti all'associazione (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli avanzi di gestione delle annualità precedenti, le altre risorse economiche di cui al superiore Art. 20.1 e tutti i beni mobili od immobili acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione); esso non è mai ripartibile fra gli Associati, nemmeno indirettamente, durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, salvo quanto imposto dalla legge.

Articolo 21 - Libri dell'Associazione.

21.1 L'Associazione si dota, curandone l'aggiornamento de:

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro dei volontari contenente il nominativo degli Associati che svolgano attività di volontariato non occasionale in favore dell'Associazione;
- e) ogni altro libro o registro che sia obbligatoriamente previsto dalla legge civile e/o fiscale, avuto riguardo allo scopo ed alle finalità perseguite dall'Associazione.

I superiori libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno ed i risultati delle inerenti votazioni. Ogni verbale deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal presidente e dal segretario delle relative adunanze e se nominati, dagli scrutinatori.

21.2 Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata al Consiglio Direttivo con un preavviso di 7 (sette) giorni.

funzione di Tesoriere

Articolo 22 — Scioglimento.

- 22.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria per la validità della cui delibera sarà necessario il voto favorevole di almeno 3 (tre) quarti degli Associati ai sensi dell'ultimo comma dell'Art. 21 Cod. Civ.
- 22.2 L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla nomina di uno o più liquidatori nonché in merito all'obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Articolo 23 — Iscrizione nel Registro CONI delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche e nel Registro Nazionale Delle Attività Sportive Dilettantistiche.

- 23.1 L'Associazione si iscrive nel Registro CONI delle Associazioni Società Sportive dilettantistiche ed indi, con l'entrata in vigore di tale decreto, nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche istituito con il DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 39 e successive modificazioni, tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente. A tal fine, l'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti della FSN e/o dell'EPS cui l'Associazione si affilia.

Articolo 24 — Norma finale.

- 24.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia allo Statuto della FSN ovvero dell'EPS cui l'Associazione è affiliata (con prevalenza di quello della FSN nel caso di contemporanea affiliazione oltre che ad un EPS anche di una FSN) ed in difetto alle norme del Codice civile o comunque di legge in materia di associazioni non riconosciute.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

